

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2068

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2003

—————

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di
elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla consapevolezza che l'attuale normativa che disciplina l'elezione del Parlamento europeo - la legge n. 18 del 24 gennaio 1979, e successive modificazioni, - limita fortemente la possibilità per la regione Sardegna di esprimere un parlamentare europeo.

Il sistema adottato infatti, che attribuisce all'Italia 87 seggi su un totale di 626 componenti del Parlamento europeo, prevede cinque circoscrizioni con 23 seggi attribuiti all'Italia nord-occidentale, 16 all'Italia nord-orientale, 17 all'Italia centrale, 21 all'Italia meridionale e 10 all'Italia insulare e vede in un unico collegio elettorale riunite la Sardegna e la Sicilia.

Le circoscrizioni elettorali così vaste limitano di fatto la possibilità di esprimere direttamente un rappresentante nel Parlamento europeo; il sistema elettorale, così com'è organizzato, privilegia quelle realtà a più alta incidenza abitativa.

Infatti, già da due legislature, mentre la Sicilia esprime sei parlamentari, la Sardegna non ottiene alcun seggio.

Questa consapevolezza, ormai comune a tutti i cittadini, ha comportato un forte scorporamento che rischia di tradursi in disaffezione verso il voto. Numerosi consigli comunali e organizzazioni culturali, capaci di una straordinaria sensibilità autonomistica, hanno raccolto firme fra i cittadini, espresso voti, promosso petizioni, per poter partecipare con la nostra peculiare identità di popolo alla costruzione di un'Europa più unita e più democratica, per aprire canali di dialogo, di cooperazione e di pace.

Nel viaggio verso l'Europa delle regioni la Sardegna non può essere esclusa e non è giusto che corra il rischio di compromissione

del rapporto diretto parlamentari-cittadini in un momento in cui la Comunità economica e monetaria diventa Comunità politica e mentre stiamo assistendo al passaggio epocale della scrittura della prima Costituzione europea.

Va inoltre salvaguardato il principio di rappresentanza per le regioni più disagiate ed in presenza dell'insularità.

Inoltre c'è il problema della tutela delle minoranze linguistiche, così come sancito dall'articolo 6 della Costituzione e dalla convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° novembre 1995, così come ribadito dalla legge n. 482 del 15 dicembre 1999. Peraltro la stessa Unione europea ha prodotto un'ampia legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche, a partire dalla Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione europea del 1975, per continuare con la risoluzione di Arfè del 1981, la risoluzione di Kuijpers del 1987, la risoluzione Killilea del 1994, per arrivare alla Carta delle lingue regionali e minoritarie del 1992 ed infine alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995, il cui articolo 15 stabilisce che gli Stati membri dell'Unione favoriscano la tutela delle minoranze nazionali per una effettiva partecipazione alla vita culturale, sociale ed economica degli Stati e della Comunità stessa.

Così, il Consiglio regionale della Sardegna ha opportunamente inserito questo provvedimento legislativo all'ordine del giorno dei propri lavori in occasione della seduta statutaria, proprio per segnalare l'importanza dell'argomento.

Il Consiglio si è espresso favorevolmente all'unanimità, con l'astensione dei tre rappresentanti di Rifondazione Comunista, che

hanno però espresso condivisione per la portata politica dell'iniziativa legislativa.

Il testo proposto stabilisce la suddivisione dell'Italia, per l'elezione dei propri rappresentanti nel Parlamento europeo, in 21 circoscrizioni, corrispondenti alle singole regioni ed alle province autonome di Trento e di

Bolzano. Si prevede inoltre la garanzia che anche le regioni a bassa consistenza demografica eleggano un parlamentare, la riduzione del numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste, il richiamo all'esigenza di salvaguardare la peculiare condizione di minoranza linguistica e storica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è divisa in due circoscrizioni, corrispondenti alle province di Trento e di Bolzano, che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le seguenti modalità:

a) si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione in cui sia presente una minoranza linguistica o il cui numero di abitanti sia inferiore al quoziente di cui alla lettera *a)*;

c) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero

dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui alla lettera *b*), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 della Costituzione, della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la rappresentanza della Sardegna nel Parlamento europeo viene determinata in un collegio regionale distinto ed è garantita, oltre che su base geografica e demografica, anche per salvaguardare la peculiare condizione di minoranza linguistica e storica.

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della citata legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

«La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».

2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 è abrogato.

Art 4.

1. L'articolo 14 della legge n. 18 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – *1.* L'elettore può manifestare una sola preferenza per uno dei candidati presenti nella lista votata».

Art. 5.

1. La tabella A, allegata alla legge n. 18 del 1979, e successive modificazioni, è soppressa.

